

R.G. 17905\2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Giudice designato dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **17905/2019** promossa da :

J. S., nato a ... il ... e residente a C. rappresentato, assistito e difeso in giudizio dall'**avv. Doretta Pucci** del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge.

resistente

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2019 **J. S.** chiedeva l'accertamento dello *status* di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ex art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n.91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.

In fatto il ricorrente esponeva:

- di essere giunto in Italia nel dicembre del 1977 con regolare permesso di soggiorno (ved allegato doc.5) e di aver svolto attività lavorativa dal 1988 presso la srl Riello Fratelli come da estratto contributivo che produceva;

- di essere sposato con una connazionale Z. F., cittadina italiana, da cui ha avuto cinque figli tutti cittadini italiani;
- di essere in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE ;
- di non aver commesso alcuno dei reati per i quali il Questore della Provincia di Brescia aveva dato parere negativo nel procedimento avviato in via amministrativa.

Il Ministero dell'Interno si è tempestivamente costituito in giudizio chiedendo il rigetto nel merito del ricorso alla luce dei precedenti penali richiamati nel parere negativo del Questore che allegava.

Il PM, ritualmente avvisato, ha concluso per il rigetto del ricorso senza alcuna specifica argomentazione.

Sentito il ricorrente ed acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione

PREMESSO

che l'articolo 5 della legge n.91\1992 nella formulazione attualmente in vigore ed in vigore al momento del deposito del presente ricorso recita “ 1 . *Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.*

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”;

che l'articolo 6 testualmente prevede”“1. *Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).*

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonché per il tempo in cui è

pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.”

che il successivo articolo 9.1 dispone “ *La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;*

OSSERVA

che è pacifica in fatto fra le parti (ed è stata documentata in giudizio) la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con una cittadina italiana e la titolarità di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE sicché sono pacificamente integrati i requisiti di cui agli articoli 5 e 9.1 sopracitati;

che nelle conclusioni del ricorso sono state invero formulate due domande alternative in via principale e precisamente una prima relativa alla declaratoria di illegittimità del diniego della prefettura di Brescia ed una seconda afferente l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana;

che, quanto alla prima domanda questo Giudice è pacificamente carente di giurisdizione;

che la formulazione delle due domande alternative non preclude al giudice di pronunciarsi nel merito della richiesta di accertamento dello *status* formulata dal ricorrente. Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'*iter* amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e peraltro l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di “*accertamento dello stato di cittadinanza*” e non di impugnazione o opposizione. (cfr nello stesso senso Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent.

6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/ 2018);

che, come sottolineato dal Tribunale di Roma anche di recente (*Trib. Roma, sent. 13.11.2019*, in *Banca dati Leggi d'Italia*), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6 c. 1 lett. c della l. 91/92*. Tuttavia tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto, come del resto riconosciuto dalla stessa parte resistente che alcun rilievo in punto carenza di giurisdizione ha sollevato, il ricorrente ha dimostrato di non essere stato condannato per i fatti indicati nel parere del Questore e quindi alcun tipo di bilanciamento o di valutazione discrezionale è necessaria per decidere sulla domanda del ricorrente. Infatti: a) il certificato prodotto *ex art. 335 cpp* risulta Nulla ; b) il ricorrente risulta destinatario di un provvedimento di archiviazione assunto dal GIP di Brescia, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 4 gennaio 2018 per i reati per i quali era stato denunciato e che erano stati richiamati nel provvedimento del Prefetto(ved allegato alla nota del 13 febbraio 2020) ; c) in relazione agli unici reati per i quali risulta essere stato condannato in tempo risalente (nel 1980 e nel 1983), peraltro non ostativi in quanto di natura contravvenzionale, è comunque intervenuta l'amnistia. Circostanza non contestata dalla controparte.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante la particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da **J.S.** (...), nato a ... il ... nei confronti del Ministero degli Interni

dichiara

che **J.S.** (...), nato a ... il ... ha acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente ;

Spese compensate.

Si comunichi.

Brescia , 27 febbraio 2020

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi